

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

N. di rep. N. di racc.

MODIFICA DI CONVENZIONE COSTITUTIVA

DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

E DELLO STATUTO REGOLANTE LA STESSA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggi, del mese di dell'anno

= =

In

davanti a me dott. notaio in

, iscritto nel collegio notarile dei distretti riuniti di

Como e Lecco, sono convenuti i signori:

domiciliato per la carica in Airuno presso il Palazzo Comunale

in via Pizzagalli Magno numero 4, cittadino italiano, il quale

interviene esclusivamente nella sua qualità di in

rappresentanza del Comune di AIRUNO, codice fiscale

85001580134, agendo in esecuzione delle deliberazioni del

Consiglio Comunale in data numero ed in data

numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di

legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano

rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Barzago presso il Palazzo Comunale in via Roma numero 2, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di BARZAGO, codice fiscale 00624020137, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data numero ed in data numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Barzanò presso il Palazzo Comunale in viale Luciano Manara numero 13, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di BARZANO', codice fiscale 85001610139, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data numero ed in data numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Brivio presso il Palazzo Comunale in via Vittorio Emanuele II° numero 12, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di



ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Cassago Brianza presso il Palazzo Comunale in Piazza Trento e Trieste numero 2, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di CASSAGO BRIANZA, codice fiscale 85001370130, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data numero ed in data numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Cernusco Lombardone presso il Palazzo Comunale in Piazza Enrico da Cernusco numero 1, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di CERNUSCO LOMBARDONE, codice fiscale 85001410134, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data numero ed in data numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Cremella presso il Palazzo Comunale in Piazza Don Severino Colombo numero 1, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di CREMELLA, codice fiscale 85001730135, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ ed in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Imbersago presso il Palazzo Comunale in via Castelbarco numero 1, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di IMBERSAGO, codice fiscale 85002420132, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ ed in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Lomagna presso il Palazzo Comunale in via Fratelli Kennedy numero 20, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità

di \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di LOMAGNA,  
codice fiscale 00504810136, agendo in esecuzione delle  
deliberazioni del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ numero  
ed in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_, dichiarate immediatamente  
eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli  
originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere )  
e );

domiciliato per la carica in Merate presso il Palazzo Comunale  
in viale Garibaldi numero 17, cittadino italiano, il quale  
interviene esclusivamente nella sua qualità di  
in rappresentanza del Comune di MERATE, codice fiscale  
00703920132, agendo in esecuzione delle deliberazioni del  
Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ numero ed in data \_\_\_\_\_ numero  
, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che  
in copie conformi agli originali qui si allegano  
rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Montevicchia presso il Palazzo  
Comunale in via Beniamino Donzelli numero 9, cittadino  
italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità  
di \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di MONTEVECCHIA,  
codice fiscale 85001450130, agendo in esecuzione delle  
deliberazioni del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ numero ed

in data            numero            , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Monticello Brianza presso il Palazzo Comunale in via Sirtori numero 14, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di MONTICELLO BRIANZA, codice fiscale 85001990135, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data            numero            ed in data numero            , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Olgiate Molgora presso il Palazzo Comunale in via Stazione numero 20, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di OLGIATE MOLGORA, codice fiscale 85001390138, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data            numero            ed in data numero            , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Osnago presso il Palazzo Comunale in viale Rimembranze numero 3, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di OSNAGO, codice fiscale 00556800134, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data numero ed in data numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Paderno d'Adda presso il Palazzo Comunale in Piazza Vittoria numero 8, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di PADERNO D'ADDA, codice fiscale 85000710138, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data numero ed in data numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Perego presso il Palazzo Comunale in via Montegrappa numero 1, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di PEREGO, codice fiscale



85002440130, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data            numero ed in data            numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Robbiate presso il Palazzo Comunale in Piazza della Repubblica numero 3, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di            in rappresentanza del Comune di ROBBIATE, codice fiscale 85001650135, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data            numero ed in data            numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Rovagnate, presso il Palazzo Comunale in via Sacro Cuore numero 24, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di            in rappresentanza del Comune di ROVAGNATE, codice fiscale 85001350132, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data            numero ed in data            numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano

rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Santa Maria Hoè, presso il Palazzo Comunale in Piazza Mercato numero 2, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di SANTA MARIA HOE', codice fiscale 85001330134, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data numero ed in data numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Sirtori, presso il Palazzo Comunale in Piazza Don Arnoldo Brioschi numero 14, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di SIRTORI, codice fiscale 00570830133, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data numero ed in data numero , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere ) e );

domiciliato per la carica in Verderio Inferiore, presso il Palazzo Comunale in via dei Tre Re numero 31, cittadino

italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di VERDERIO INFERIORE, codice fiscale 85001740134, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ ed in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere \_\_\_\_\_ ) e \_\_\_\_\_ );

domiciliato per la carica in Verderio Superiore, presso il Palazzo Comunale in viale Rimembranze numero 2, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in rappresentanza del Comune di VERDERIO SUPERIORE, codice fiscale 85001950139, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_ ed in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_, dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere \_\_\_\_\_ ) e \_\_\_\_\_ );

domiciliato per la carica in Lecco presso la sede dell'Ente Pubblico infra indicato in Piazza Lega Lombarda numero 4, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di \_\_\_\_\_ in rappresentanza della Provincia

di LECCO, codice fiscale 92013170136, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Provinciale in data numero            ed in data            numero            , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere    ) e    );

domiciliato per la carica in Viganò, presso il Palazzo Comunale in via Risorgimento numero 24, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di in rappresentanza del Comune di VIGANO', codice fiscale 00685790131, agendo in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in data            numero            ed in data numero            , dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano rispettivamente sotto le lettere    ) e    );

domiciliato per la carica in Rovagnate, presso la sede dell'Ente locale infra indicato in via Sacro Cuore numero 24, cittadino italiano, il quale interviene esclusivamente nella sua qualità di            in rappresentanza dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA - Ente locale costituito tra i Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE', codice fiscale 94022220134, agendo in esecuzione della deliberazione del

Consiglio dell'Unione in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera \_\_\_\_\_).

Detti signori, della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo,

#### **PREMESSO**

- che i Comuni di AIRUNO, BARZAGO, BARZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDO, CREMELLA, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGiate MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, PEREGO, ROBBIATE, ROVAGNATE, SANTA MARIA HOE', SIRTORI, VERDERIO INFERIORE e VERDERIO SUPERIORE e la Provincia di LECCO intendendo:

1. costituire un'Azienda Speciale Consortile con il fine di provvedere all'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale alla gestione dei servizi alla persona;
2. prevedere che tale Azienda procedesse a regolare i rapporti con i singoli Enti partecipanti all'Azienda medesima mediante apposito contratto di servizio;
3. individuare nell'Azienda medesima lo strumento che provvedesse a regolare e definire, possibilmente d'intesa con l'Amministrazione Provinciale nel ruolo di coordinamento interdistrettuale, i rapporti con l'A.S.L. e l'Azienda Ospedaliera mediante atti finalizzati alla realizzazione di un

sistema integrato di servizi socio-sanitari;

Assunto che la volontà di costituire la suddetta Azienda costituiva l'evoluzione di esperienze di gestione associate in materia di servizi socio-assistenziali che da anni caratterizzava l'azione dei suindicati Enti;

Atteso che l'iniziativa di costituire l'Azienda in parola si collocava nel più ampio contesto della riforma e della trasformazione degli strumenti d'azione dell'Ente Locale, per come essi sono definiti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (d'ora in avanti indicato come T.U.E.L.);

Posto che l'Azienda risultava percepita quale strumento di ottimizzazione dell'efficienza nella erogazione dei servizi e dunque quale idoneo mezzo attraverso cui sviluppare e potenziare il "Welfare Locale" ed elaborare risposte innovative ai bisogni emergenti ed all'articolazione delle domande che il contesto territoriale di riferimento esprimeva;

Assunte le istanze politico-istituzionali finalizzate all'affermazione concreta dei valori di solidarietà sociale, dei diritti di cittadinanza per la tutela della salute e promozione del benessere bio-psico-sociale dei diversi soggetti sociali, della tutela delle fasce sociali più deboli;

Rimarcato che la prolungata esperienza di gestione associata aveva consentito lo sviluppo di una rete integrata di servizi

sul territorio a livello intercomunale;

Verificato che anche la legge di riforma dei servizi sociali (Legge 8 novembre 2000 numero 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" d'ora in avanti indicata come "Legge quadro dei servizi sociali") prevede ed auspica all'articolo 8, comma 3, lettera a), che i Comuni si associno in ambiti territoriali adeguati per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, definiti di concerto con la Regione;

Considerato che alla luce delle profonde e veloci modificazioni sociali in atto, caratterizzate:

1. dall'acuirsi di vecchi e nuovi bisogni;
2. dall'emergere di nuovi soggetti sociali;
3. da un sempre più difficile equilibrio tra bisogni e risorse economiche a disposizione;

Considerata quindi l'esigenza di procedere ad una complessiva riorganizzazione del sistema dei servizi alla persona ed alla famiglia del territorio degli Enti Consorziati, puntando al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi stessi;

Avvertita la necessità che l'Azienda Speciale Consortile avrebbe dovuto operare tenendo conto dello scenario complessivo dei servizi nel territorio provinciale che vede, da una parte, un'unica Azienda Sanitaria Locale ed un'unica Azienda Ospedaliera operanti su più presidi, e dall'altra,

un'articolazione su tre Distretti socio-sanitari;

Considerato che risultava auspicabile che l'Azienda contribuisse ad elaborare e condividere con gli altri Distretti criteri e protocolli elaborati nell'ambito del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e con riferimento anche alle funzioni previste in capo all'Amministrazione Provinciale dalla Legge numero 328/00;

Avvertita e condivisa altresì l'esigenza di procedere celermente ad una ricollocazione istituzionale dei servizi socio-assistenziali, che vedesse i Comuni e la Provincia di Lecco più direttamente impegnati in un ruolo di:

1. indirizzo programmatico generale, come previsto in particolare dall'articolo 19 della Legge quadro dei servizi sociali, con lo strumento del Piano di zona;
2. definizione degli interventi;
3. controllo della gestione in termini di qualità dei servizi erogati nei confronti dei cittadini utenti;
4. verifica sulla gestione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie a disposizione;

Esplicitate le suddette considerazioni, individuato nell'Azienda Speciale Consortile - ex articolo 31 del T.U.E.L. - lo strumento ideale per l'esercizio associato delle funzioni sopra indicate nell'ambito territoriale degli Enti Consorziati e di competenza istituzionale degli Enti stessi, ritenuto



infatti che - in base alla normativa vigente - fosse questo lo strumento più diretto ed efficace che, mantenendo l'esperienza positiva fin ad allora realizzata di integrazione territoriale, consentisse una riorganizzazione dei servizi alla persona ed alla famiglia finalizzata ai seguenti obiettivi:

1. maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;
2. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato;
3. sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali e socio-sanitari;
4. integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;
5. mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
6. consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione

dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;

7. sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;

8. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi;

con atto in data 18 luglio 2005 n.148.967=33.341 di rep. a rogito dott.Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, registrato a Merate in data 5 agosto 2005 n.1117 Mod.1, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) Serie Straordinaria Inserzioni in data 12 settembre 2005 numero 37/2, i Comuni sopra indicati e la Provincia di Lecco, in virtù dell'articolo 31 del Decreto Legislativo numero 267/2000, costituivano un'Azienda Speciale Consortile denominata RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale per la gestione integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco 94024400130 - R.E.A. numero 301742;

- che successivamente il Comune di VIGANO', intendendo aderire all'Azienda Speciale Consortile predetta, attivava a mezzo dei propri organi la relativa procedura di adesione disciplinata dalla Convenzione di costituzione e dal relativo Statuto allegato;

- che sulla scorta della qui allegata deliberazione in data 28 settembre 2007 numero 36/2007 del Consiglio Comunale di VIGANO', l'Assemblea Consortile di RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile con deliberazione in data 19 dicembre 2007 il cui verbale, in copia certificata conforme all'originale in data odierna n.                      di rep. dott.                      notaio in                      , qui si allega sotto la lettera                      ), accoglieva la domanda di adesione del Comune di VIGANO' ed approvava la proposta di esperire tutte le formalità necessarie per addivenire al completamento della procedura di ammissione, giusta quanto previsto dalla Convenzione di costituzione e dall'allegato Statuto;

- che, nelle more della procedura di ammissione del Comune di VIGANO', i Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' chiedevano, in base alle deliberazioni dei rispettivi Consigli in data                      numero, in data                      numero ed in data                      numero                      , dichiarate tutte immediatamente eseguibili ai sensi di legge, che in copie conformi agli originali qui si allegano sotto le lettere                      ),

) e ), di potere continuare a partecipare all'Azienda Speciale Consortile in parola, anzichè attraverso una partecipazione diretta, mediante la partecipazione in loro luogo dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA dagli stessi costituita, con subentro di quest'ultima nella posizione e, complessivamente, nelle quote di conferimento facenti capo ai singoli Comuni predetti;

- che, a tale riguardo, il Consiglio dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA con propria deliberazione in data numero , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che in copia conforme all'originale qui si allega sotto la lettera ), autorizzava il subentro nell'Azienda Speciale Consortile di che trattasi dell'Unione medesima in luogo dei Comuni suindicati;

- che, dovendosi formalizzare l'adesione del Comune di VIGANO' ed il subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA nell'Azienda Speciale Consortile mediante atto notarile portante modifica della Convenzione originaria e dell'allegato Statuto, ritenuto opportuno per ragioni di economicità unificare l'iter di entrambe le procedure suddette, l'Assemblea Consortile di RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile nella riunione del giorno il cui verbale, in copia certificata conforme all'originale in data odierna n. di rep. dott. notaio in

, qui si allega sotto la lettera ), deliberava favorevolmente in ordine alle proposte:

. di determinare in via definitiva l'entità della quota di conferimento dovuta dal Comune di VIGANO', in base al criterio ivi enunciato, in euro 539,62 (cinquecentotrentanove virgola sessantadue);

. di accogliere la richiesta di subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE';

. di approvare il ricalcolo della quota di capitale di dotazione spettante all'Unione medesima in complessivi euro 1.894,71 (milleottocentonovantaquattro virgola settantuno) corrispondente esattamente alla sommatoria delle singole quote spettanti ai Comuni che la costituiscono;

. di approvare, alla luce dell'adesione e del subentro di cui sopra, specifica tabella dalla quale risultano, oltre alla ripartizione del capitale di dotazione, il numero dei voti assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale;

. di trasferire la sede legale dell'Azienda Speciale Consortile sempre nell'ambito del Comune di MERATE (LC) fissando il nuovo indirizzo in Piazza Vittorio Veneto numeri 2/3, con la previsione nella bozza del nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto di cui infra che, onde

rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporti modifica della Convenzione, salvi in ogni caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge;

. di approvare, infine, la bozza del nuovo testo di Convenzione e dell'allegato Statuto disciplinanti la vita dell'Azienda Speciale Consortile a seguito delle intercorse modifiche, recependo in essi - avuto riguardo all'Articolo 17 della Convenzione ed all'Articolo 47 dello Statuto - la richiesta avanzata dal Consiglio Provinciale di LECCO in sede di approvazione della Convenzione costitutiva e dell'allegato Statuto di sostituire nel comma 2 alle parole "attraverso arbitrato irrituale" le parole "secondo diritto";

- che le proposte di modifica di cui alle citate deliberazioni dell'Assemblea Consortile, come a risultanze di quanto allegato al presente atto, sono state preventivamente sottoposte all'approvazione dei Consigli dei singoli Enti Consorziati e degli altri Enti interessati;

- che l'Assemblea Consortile nella riunione del giorno il cui verbale, in copia certificata conforme all'originale in data odierna n.                      di rep. dott.                      notaio in                      , qui si allega sotto la lettera                      ), preso atto dell'approvazione da parte di tutti i Consigli degli Enti

di cui sopra delle proposte di modifica suindicate, ha deliberato di procedere alla stipula del formale atto notarile finalizzato alla recezione delle modifiche stesse incaricando al riguardo me notaio;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

**IN PRIMO LUOGO**

1) I Comuni di AIRUNO, BARZAGO, BARZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDO, CREMELLA, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGiate MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, PEREGO, ROBBIATE, ROVAGNATE, SANTA MARIA HOE', SIRTORI, VERDERIO INFERIORE e VERDERIO SUPERIORE e la Provincia di LECCO, come sopra rappresentati, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli al riguardo assunte e qui allegate, ed in esito alla procedura prevista dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, sulla domanda di adesione avanzata dal Comune di VIGANO', dichiarano di ammettere il Comune medesimo che, come sopra rappresentato, accetta, nell'Azienda Speciale Consortile denominata RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile, Ente strumentale degli Enti Locali aderenti, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle

Imprese di Lecco 94024400130 - R.E.A. numero 301742.

2) In conseguenza dell'avvenuta ammissione il Comune di VIGANO', come sopra rappresentato, in esito all'iter procedimentale previsto dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, dal quale risulta che la quota di conferimento del capitale di dotazione a carico del Comune medesimo è stata definitivamente stabilita in euro 539,62 (cinquecentotrentanove virgola sessantadue), versa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a titolo di conferimento all'Azienda Speciale Consortile in parola la somma predetta a mezzo di

3) Si dà atto, pertanto, che in conseguenza dell'ammissione del Comune di VIGANO' e dell'avvenuto conferimento ad opera dello stesso della quota di capitale posta a suo carico, il capitale di dotazione dell'Azienda Speciale Consortile passa da euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ad euro 50.539,62 (cinquantamilacinquecentotrentanove virgola sessantadue).

Alla luce dell'unificazione dell'iter procedimentale delle modifiche alla Convenzione originaria ed all'allegato Statuto oggetto di formalizzazione con il presente atto, per la ripartizione definitiva del capitale di dotazione dell'Azienda Speciale Consortile deve farsi riferimento alla specifica tabella infra indicata.



## IN SECONDO LUOGO

1) I Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE', come sopra rappresentati, con l'espresso consenso dei Comuni di AIRUNO, BARZAGO, BARZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDONE, CREMELLA, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGIATE MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, ROBBIATE, SIRTORI, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE e VIGANO' e la Provincia di LECCO, come sopra rappresentati, tra i quali risulta attualmente costituita l'Azienda Speciale Consortile denominata RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile, Ente strumentale degli Enti Locali aderenti, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Lecco 94024400130 - R.E.A. numero 301742, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli al riguardo assunte e qui allegate, ed in esito alla procedura prevista dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, autorizzano l'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA - costituita da detti Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' - che, come sopra rappresentata, accetta, a subentrare in loro vece e luogo nell'Azienda Speciale Consortile succitata.

2) In conseguenza dell'autorizzato subentro, tutti gli Enti predetti, come sopra rappresentati, danno atto e riconoscono

che l'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA subingredisce complessivamente nelle quote di competenza dei citati Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' che la costituiscono e, correlativamente, nei diritti ad essi spettanti come da Statuto dell'Azienda in parola.

3) Dato atto, quindi, che ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' spettava una quota di capitale di dotazione rispettivamente pari ad euro 472,50 (quattrocentosettantadue virgola cinquanta), ad euro 793,38 (settecentonovantatre virgola trentotto) e ad euro 628,83 (seicentoventotto virgola ottantatre), all'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA, in conseguenza del subentro in parola, spetta una quota di capitale di dotazione pari a complessivi euro 1.894,71 (milleottocentonovantaquattro virgola settantuno), corrispondente esattamente alla sommatoria delle singole quote spettanti ai Comuni che la costituiscono, sopra indicate.

4) In forza di quanto sopra formalizzato i Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' cessano la loro partecipazione diretta a RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile.

#### **IN TERZO LUOGO**

Alla luce dell'avvenuta formalizzazione dell'adesione del Comune di VIGANO' all'Azienda Speciale Consortile di che trattasi e del subentro dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' nell'Azienda

medesima, i Comuni di AIRUNO, BARZAGO, BARZANO', BRIVIO, CALCO, CASATENOVO, CASSAGO BRIANZA, CERNUSCO LOMBARDONE, CREMELLA, IMBERSAGO, LOMAGNA, MERATE, MONTEVECCHIA, MONTICELLO BRIANZA, OLGIATE MOLGORA, OSNAGO, PADERNO D'ADDA, ROBBIATE, SIRTORI, VERDERIO INFERIORE, VERDERIO SUPERIORE e VIGANO', l'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA e la Provincia di LECCO, come sopra rappresentati, in esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi Consigli al riguardo assunte e qui allegate, ed in esito alla procedura prevista dalla Convenzione originaria e dall'allegato Statuto, danno atto che i voti assembleari determinati in proporzione ai conferimenti di capitale spettanti ad ogni singolo attuale componente di RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile sono quelli risultanti dall'infra allegata tabella di riparto portante, altresì, la ripartizione del capitale di dotazione.

#### **IN QUARTO LUOGO**

In conseguenza di quanto formalizzato con il presente atto, al riguardo recepite la modifica concernente il trasferimento della sede legale dell'Azienda Speciale Consortile sempre nell'ambito del Comune di MERATE (LC) al nuovo indirizzo di Piazza Vittorio Veneto numeri 2/3 e la previsione nel nuovo testo di Convenzione e nell'allegato Statuto di cui infra che, onde rendere più snelli i processi decisionali dell'Azienda, il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso



VERDERIO SUPERIORE e VIGANO', l'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA e la Provincia di LECCO è costituita un'Azienda Speciale Consortile denominata **RETESALUTE - Azienda Speciale Consortile** per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale per la gestione integrata dei servizi alla persona ed alla famiglia e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Azienda Speciale Consortile (detta nel seguito, per brevità, Azienda) altri Enti Locali ed Enti Pubblici che risultino avere interesse, in comune con gli Enti Consorziati, al conferimento dei servizi di cui al successivo Articolo 2.

3. L'adesione deve essere approvata dai Consigli dei singoli Enti Consorziati su conforme proposta deliberata dall'Assemblea Consortile.

4. L'Azienda è dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dagli organi consiliari degli Enti aderenti.

#### **Articolo 2: scopo**

1. Scopo dell'Azienda è l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e più in generale la gestione dei servizi alla persona ed alla famiglia, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli Enti

Conсорziati, ivi compresi interventi di formazione concernenti le attività dell'Azienda o aventi finalità di promozione del benessere bio-psico-sociale dei cittadini del territorio.

2. Il servizio istituzionale facente capo all'Azienda è diffuso nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio degli Enti Consorziati e viene esercitato nelle seguenti distinte aree:

- a. Anziani
- b. Adulti in difficoltà
- c. Disabili
- d. Minori - Famiglia

Il suddetto elenco deve intendersi a carattere indicativo, in quanto gli organi dell'Azienda hanno la facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli elencati.

3. L'Azienda può inoltre svolgere attività di consulenza e di collaborazione con Enti pubblici o privati che operano in campo sociale ed assistenziale e di integrazione sanitaria, nonché - a richiesta degli Enti interessati - specifici servizi socio-assistenziali aggiuntivi mediante stipulazione di specifici accordi, determinanti anche il corrispettivo delle prestazioni concordate.

4. Gli Enti aderenti possono conferire ulteriori funzioni e servizi di propria competenza, integrando lo Statuto, qualora

ritengano opportuno gestire tali funzioni e servizi.

5. Per il migliore svolgimento di ulteriori attività e funzioni, l'Azienda provvede ad articolare la propria organizzazione in apposite divisioni, costituite sulla base del principio della omogeneità e della coerenza funzionale in rapporto alle caratteristiche delle attività svolte.

6. Al momento dell'attivazione di ciascuna delle divisioni, con atto successivo l'Assemblea determina le finalità e gli obiettivi specifici di ciascuna di esse e le particolari modalità di gestione e finanziamento delle attività.

7. Per una più completa e precisa individuazione dello scopo, delle attività e delle finalità dell'Azienda, gli Enti Consorziati fanno espresso riferimento all'Articolo 3 dello Statuto di cui infra.

### **Articolo 3: obiettivi**

1. L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a. maggiore centralità del cittadino utente dei servizi, in termini di flessibilità ed articolazione delle risposte;

b. sviluppo attivo del ruolo del Terzo Settore, sia nella gestione che nella progettazione degli interventi, anche sperimentando nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato con particolare riferimento agli Enti gestori di servizi ed interventi rientranti nella programmazione zonale;

c. sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;

d. integrazione e cooperazione tra servizi sociali, servizi sanitari, servizi educativi, servizi per la formazione professionale, per la politica abitativa, per le politiche attive del lavoro e più in generale per lo sviluppo locale;

e. mantenimento e qualificazione dell'integrazione socio-sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;

f. consolidamento dell'integrazione territoriale per evitare duplicazioni ed ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento al loro potenziamento nei Comuni di minori dimensioni demografiche;

g. sviluppo dell'informazione e della partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte dei cittadini utenti e delle loro associazioni;

h. attivazione e consolidamento delle forme di equa contribuzione da parte degli utenti alle spese gestionali dei singoli servizi.

2. La programmazione e la gestione dei servizi sono oggetto di confronto e di verifica con le organizzazioni sindacali, ai sensi della normativa nel tempo in vigore.

#### **Articolo 4: sede e durata**



1. La sede legale dell'Azienda è in Merate (LC).

Danno atto gli Enti Consorziati che l'attuale indirizzo dell'Azienda è fissato in Piazza Vittorio Veneto numeri 2/3 e che il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica della Convenzione, fatti salvi in ogni caso i necessari adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

2. L'Azienda ha la durata di anni 50 (cinquanta), a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione originaria (18 luglio 2005).

3. Al termine finale l'Azienda, salvo quanto di seguito indicato, è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dallo Statuto.

4. E' facoltà degli Enti Consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita Convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi competenti secondo la legislazione al tempo vigente.

5. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma precedente siano adottati e resi esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al secondo comma del presente articolo.

#### **Articolo 5: recesso**

1. E' consentito agli Enti Consorziati di recedere con le forme e secondo le modalità previste dalla presente Convenzione e dallo Statuto di cui infra.
2. Il recesso non può essere esercitato prima che sia stato trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nell'Azienda.
3. Nei confronti dell'Ente recedente si applicano i criteri fissati nell'Articolo 16 dello Statuto di cui infra.

#### **Articolo 6: scioglimento**

1. L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile.
2. Forme e modalità relative allo scioglimento ed alla conseguente liquidazione del patrimonio sono previste all'Articolo 17 dello Statuto di cui infra.

#### **Articolo 7: Organi dell'Azienda**

1. Gli Organi dell'Azienda sono:
  - a. l'Assemblea Consortile;
  - b. il Consiglio di Amministrazione;
  - c. il Presidente dell'Assemblea;
  - d. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - e. il Direttore.
2. La nomina, la composizione ed il funzionamento degli organi, nonché le rispettive competenze e/o attribuzioni, sono

disciplinati dallo Statuto di cui infra.

#### **Articolo 8: capitale di dotazione**

1. I Comuni Consorziati, con la sottoscrizione della Convenzione originaria, hanno conferito le quote di loro competenza in base alla popolazione residente alla data del 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), secondo le misure stabilite nella tabella di riparto allegata sotto la lettera FF) all'atto in data 18 luglio 2005 n.148.967=33.341 di rep. a rogito dott.Franco Panzeri notaio in Olgiate Molgora, registrato a Merate in data 5 agosto 2005 n.1117 Mod.1.

2. A sua volta la Provincia di Lecco, con la sottoscrizione della Convenzione predetta, ha conferito la quota di sua competenza stabilita in euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).

3. Pertanto il capitale di dotazione iniziale dell'Azienda ammontava a complessivi euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

4. In conseguenza della successiva adesione all'Azienda del Comune di VIGANO', al quale è stata posta a carico una quota di capitale pari ad euro 539,62 (cinquecentotrentanove virgola sessantadue) che lo stesso ha provveduto a conferire, il capitale di dotazione dell'Azienda è passato dagli iniziali euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) agli attuali

euro 50.539,62 (cinquantamilacinquecentotrentanove virgola sessantadue).

5. Alla data odierna, per effetto altresì del subentro ai Comuni di PEREGO, ROVAGNATE e SANTA MARIA HOE' dell'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA costituita dai Comuni predetti, le quote di competenza dei singoli Enti Consorziati costituenti il capitale di dotazione nel suo nuovo importo di euro 50.539,62 (cinquantamilacinquecentotrentanove virgola sessantadue) sono quelle risultanti dalla tabella di riparto che, esaminata ed approvata dai comparenti, sottoscritta dagli stessi e da me notaio, qui si allega sotto la lettera ) a formarne parte integrante e sostanziale.

**Articolo 9: quote di partecipazione al voto assembleare**

1. Ogni Ente è rappresentato nell'Assemblea Consortile dal proprio legale rappresentante o dall'Assessore delegato, preferibilmente in via permanente.

2. Ogni rappresentante è portatore di un voto plurimo, espresso in millesimi di voto, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000 (mille).

3. Alla Provincia di Lecco sono attribuiti 100 (cento) voti assembleari fissi e non variabili.

4. Ai Comuni o loro Unioni Consorziati sono attribuiti complessivamente 900 (novecento) voti assembleari sulla base di due criteri, da cui discendono le due distinte quote di

seguito illustrate:

**a. quota relativa ai conferimenti di capitale ed agli investimenti: complessivi 270 (duecentosettanta) voti.**

- I suddetti 270 (duecentosettanta) voti sono attribuiti a ciascun Ente di cui sopra in proporzione diretta ai conferimenti di capitale ed agli investimenti effettuati. In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo di arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

- La quota in oggetto è ricalcolata annualmente per tener conto di eventuali operazioni di capitalizzazione avvenute in corso d'esercizio. Il ricalcolo annuale delle quote avviene adottando quale base di computo l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati da ciascun Ente di cui sopra dal giorno di costituzione dell'Azienda (18 luglio 2005) al 31 (trentuno) dicembre dell'anno di riferimento. Per il suddetto computo fanno fede le risultanze di bilancio.

- I conferimenti significativi ai fini della determinazione delle quote di voto assembleare in parola sono esclusivamente quelli finalizzati alla capitalizzazione iniziale ed alle successive ricapitalizzazioni dell'Azienda e ad operazioni di investimento. Non sono significativi ai fini di cui al presente articolo i finanziamenti che gli Enti di cui sopra effettuano a sostegno delle attività correnti, determinati in

base al conferimento di servizi.

**b. quota relativa al conferimento di servizi: complessivi 630 (seicentotrenta) voti.**

- I suddetti 630 (seicentotrenta) voti sono attribuiti a ciascun Ente di cui sopra in proporzione diretta alla popolazione residente, ponderata in maniera tale da considerare il peso ed il numero dei servizi conferiti o delegati all'Azienda.

- La ponderazione della popolazione avviene attraverso l'applicazione al dato demografico di un coefficiente che riflette il valore economico dei servizi conferiti in rapporto al fatturato aziendale al netto della parte di fatturato derivante da prestazioni dell'Azienda a soggetti non consorziati.

- In caso di riparto frazionario dei voti, si concorda sull'utilizzo degli arrotondamenti all'unità, per eccesso o per difetto.

- La quota in oggetto è ricalcolata annualmente prendendo a nuova base di computo le risultanze del conto economico appositamente riclassificato per servizi e la popolazione residente al 31 (trentuno) dicembre in ciascuno degli Enti Consorziati di cui sopra.

5. Fino alla seduta successiva al primo conferimento di servizi, i voti a disposizione di ciascun Comune Consorzio

costituente sono stati calcolati sulla base del conferimento di cui all'Articolo 8 e sono stati rapportati ai 900 (novecento) voti assembleari complessivi riferiti ai Comuni Consorziati predetti, così come indicato nella tabella di riparto allegata sotto la lettera FF) al citato atto costitutivo dell'Azienda in data 18 luglio 2005.

6. Per il primo anno di gestione, in assenza del conto economico d'esercizio, è stato preso a base il bilancio preventivo.

7. Allo scopo di rappresentare adeguatamente ogni realtà resta stabilito che ai Comuni o loro Unioni con popolazione inferiore ai 3.000 (tremila) abitanti viene attribuito un "peso" standard parificato ad una misura demografica minima stabilita appunto in 3.000 (tremila) abitanti.

8. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali alla presente Convenzione, dovranno essere preventivamente approvate da ciascun Ente Consorziato, sulla base di apposita proposta dell'Assemblea Consortile.

9. Le quote di partecipazione vengono ricalcolate annualmente sulla base dei criteri e delle modalità indicati all'Articolo 12 dello Statuto di cui infra.

**Articolo 10: atti soggetti all'approvazione  
degli Enti Consorziati**

1. Le proposte di deliberazione inerenti agli argomenti sotto indicati devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione dei singoli Enti Consorziati entro il termine di dieci giorni dalla loro adozione ad opera degli organi competenti dell'Azienda:

- a. le modifiche allo Statuto dell'Azienda;
- b. le richieste di ammissione di altri Enti all'Azienda;
- c. lo scioglimento dell'Azienda;
- d. le modifiche alla presente Convenzione;
- e. le modifiche dei parametri e dei criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente.

Ribadendosi che non costituisce modifica alla Convenzione il trasferimento della sede legale dell'Azienda nell'ambito dello stesso Comune.

2. Le deliberazioni degli Enti Consorziati devono essere assunte con atto dei rispettivi Consigli nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione.

#### **Articolo 11: atti fondamentali dell'Azienda**

1. Sono considerati atti fondamentali dell'Azienda le deliberazioni approvate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a. il Bilancio di previsione pluriennale e annuale, il Rendiconto di Gestione ed il Bilancio d'esercizio, unitamente alle relazioni ad essi allegate;



- b. la disciplina delle tariffe poste a carico dell'utenza;
- c. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale ed altri Enti Pubblici;
- d. la sede dell'Azienda;
- e. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- f. la previsione di assunzione di mutui;
- g. i Regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- h. gli acquisti e le alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobili e le relative permutate;
- i. il Bilancio Sociale.

2. A norma dell'articolo 31, comma 3, del Decreto Legislativo numero 267/2000, gli atti di cui sopra sono trasmessi a ciascun Ente Consorziato entro 10 (dieci) giorni dalla loro approvazione formale per la presa d'atto.

#### **Articolo 12: mezzi finanziari**

- 1. Le entrate dell'Azienda sono costituite da:
  - a. conferimenti di capitale da parte degli Enti Consorziati;
  - b. contributi degli Enti Consorziati come definiti all'Articolo 15;
  - c. contributi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o da enti o soggetti privati;
  - d. contributi a specifica destinazione;
  - e. proventi derivanti da tariffe determinate per servizi o prestazioni a totale o parziale carico dell'utenza o di altri

soggetti acquirenti;

f. prestiti o accensioni di mutui.

2. Per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, all'Azienda si applicano le norme dettate per le Aziende Speciali.

### **Articolo 13: il personale**

1. L'Azienda è dotata di una propria dotazione organica e di propri regolamenti d'organizzazione.

2. Il personale necessario al funzionamento dell'Azienda può essere reperito anche presso gli Enti Consorziati, nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa nel tempo in vigore.

3. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2, le carenze di organico sono coperte con accessi dall'esterno, attraverso le procedure previste dalle leggi vigenti.

4. L'Azienda può avvalersi di collaborazioni esterne, nel rispetto della vigente normativa, da instaurare con apposito disciplinare. Per tali forme di collaborazione, l'Azienda può avvalersi di tecnici, liberi professionisti, personale specializzato o di personale dipendente da altri Enti Pubblici, nel rispetto della vigente normativa, previa acquisizione di curricula che dimostrino la professionalità e le capacità richieste.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo in materia di

personale dipendente e collaborazioni esterne, è fatto richiamo alle norme dettate dallo Statuto di cui infra.

#### **Articolo 14: patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Azienda consortile è costituito dai beni mobili ed immobili che verranno acquistati o realizzati in proprio dall'Ente, nonché dai beni mobili ed immobili oggetto di donazione e di conferimento.

#### **Articolo 15: modalità di finanziamento (parte corrente)**

1. La Provincia di Lecco provvede alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda erogando un contributo calcolato in proporzione al valore del fatturato delle attività e servizi da essa conferiti rispetto al fatturato totale (dei soli servizi e attività) dell'Azienda.

2. Gli altri Enti Consorziati provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivanti dall'attività corrente dell'Azienda, al netto del contributo di cui al precedente comma 1, erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall'Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi così come meglio specificato nel relativo contratto di servizio.

3. La copertura dei costi afferenti l'erogazione dei servizi relativi alle attività conferite è sostenuta direttamente dall'Ente o dagli Enti conferenti.

4. L'Assemblea Consortile può stabilire l'utilizzo di criteri misti di finanziamento per particolari tipologie di servizi.

5. Le modalità ed i termini del pagamento sono precisati dallo Statuto e dai contratti di servizio stipulati con ogni singolo Ente.

**Articolo 16: rapporti con gli Enti aderenti**

**e con altri Enti Pubblici e soggetti privati**

1. I rapporti con i singoli Enti Locali Consorziati saranno regolati attraverso contratti di servizio.

2. L'Azienda, per l'espletamento del servizio cui è preposta, può attivare collaborazioni con il Servizio Sanitario Nazionale, altri Enti Pubblici e soggetti privati. Tali rapporti verranno disciplinati con accordi appositi.

**Articolo 17: controversie**

1. Ogni controversia tra gli Enti Consorziati o tra essi e l'Azienda, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della presente Convenzione e dello Statuto di cui infra, viene rimessa alle determinazioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Lecco.

2. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia secondo diritto e la loro determinazione non sarà

suscettibile di impugnativa.

#### **Articolo 18: Statuto**

L'Azienda è regolata e disciplinata dallo Statuto già approvato dai Consigli degli Enti Consorziati che, letto ai comparenti, sottoscritto dagli stessi e da me notaio, qui si allega sotto la lettera ) a formarne parte integrante e sostanziale.

#### **Articolo 19: entrata in vigore**

La presente Convenzione e l'allegato Statuto, che sostituiscono ad ogni effetto la Convenzione originaria e l'allegato Statuto, approvati dai competenti Organi degli Enti Consorziati, entrano in vigore dopo la firma degli stessi da parte dei rappresentanti degli Enti medesimi."

Le spese e le imposte di questo atto e relative sono a carico dell'Azienda Speciale Consortile.

Si chiede per il presente atto l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura, richiamandosi al riguardo le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 118 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

I comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura degli allegati, fatta eccezione per gli allegati ) e ).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho

letto, con gli allegati ) e ), ai signori qui convenuti i  
quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla  
loro volontà e lo sottoscrivono con me notaio, alle ore